

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 20 Maggio 2020, si confrontano, in via telematica con le modalità previste dalla normativa vigente, le seguenti parti:

- MC RETAIL SRL, rappresentata dal Sig. Caruso Giuseppe, legale rappresentante (di seguito "il datore di lavoro");
- FILCAMS CGIL NAZIONALE rappresentata dal sig. Joice Moscatello;
- FISASCAT CISL NAZIONALE rappresentata dal sig. Elena Vanelli;
- Uiltucs Nazionale Rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu;

Premesso che



La società MC RETAIL S.R.L. svolge attività di Commercio al Dettaglio per mobili per la casa, con punti vendita in più regioni Italiane.;

- a) Con accordo sindacale del 15 Aprile 2020 è stato concordato un primo periodo di intervento di Cassa Integrazione in Deroga dal 12 Marzo 2020 al 11 Maggio 2020;
- b) Il Decreto rilancio del 20 Maggio 2020 prevede un ulteriore proroga di Intervento dell'ammortizzatore sociale CIGD per ulteriori 5 settimane da usufruire entro il 31 agosto 2020 e ulteriori 4 settimane da usufruire entro il 31 Ottobre 2020;
- c) L'art 80 del Decreto Rilancio ha esteso a 5 mesi il periodo in cui il datore di lavoro non potrà procedere con i licenziamenti ;
- d) La società Mc Retail S.r.l. ha ripreso l'attività lavorativa dal 18 Marzo 2020 con una notevole riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- e) La Società Mc Retail Srl. Dichiarò che l'emergenza epidemiologica ha generato una grave crisi finanziaria;
- f) La Società Mc Retail S.r.l. ha quindi richiesto alle OO.SS. nazionali, in data 19 Maggio 2020, l'esame congiunto della situazione venutasi a creare, con particolare attenzione in merito alle ripercussioni sul salario dei lavoratori;
- g) La società MC RETAIL S.R.L. applica integralmente il CCNL Commercio Confcommercio;
- h) in ragione del precedente punto, la società MC RETAIL S.R.L. ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione della Cassa integrazione in deroga, così come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro del 08 Aprile 2020 non rientrando nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e Fis;

tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. la le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
3. le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020;
4. Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, **in funzione dell'organizzazione aziendale e ad eventuali ordinanze di chiusura generate dall'emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale**, fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
5. L'azienda, in funzione all'organizzazione aziendale, si impegna a garantire ai lavoratori almeno il 40% dell'orario settimanale;
6. L'azienda si impegna ad attuare, come fatto finora, tutte le misure a protezione della salute e della sicurezza, dei propri dipendenti, anche alla ripresa delle attività; (**Potocollo 24/04/2020 Salute e Sicurezza**);
7. Al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, l'impresa accoglierà, compatibilmente con la situazione aziendale complessiva, richieste di anticipazione dell'intera Quattordicesima mensilità con le competenze di Maggio 2020, inoltre, saranno accolte per i mesi successivi richieste di anticipazione dei Ratei di 13° Mensilità;




8. Le Istanze di proroga, ai sensi della circolare del ministero del lavoro del 08/04/2020, saranno presentate in favore dei lavoratori per il periodo dal 11 maggio 2020 per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, da esaurirsi le prime 5 settimane entro il 31 agosto mentre le successive 4 settimane da esaurirsi entro il 31 Ottobre 2020, (D.L. del 19 Maggio 2020).
 9. La richiesta interesserà un numero massimo di circa 118 addetti, di cui 81 part-time; su un totale complessivo di circa 118 e determinerà la riduzione e/o sospensione della attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
 10. L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
 11. Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
 12. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020. In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, l'impresa accoglierà, compatibilmente con la situazione aziendale complessiva, richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati e/o di quote di TFR accantonate e non destinate a Fondi pensione integrativa, anche successivamente al periodo di CIGD
 13. Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
 14. I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
 15. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"
- Letto confermato e sottoscritto.

San Donato Milanese, 20 Maggio 2020
MC Retail S.r.l.

M.C. RETAIL S.R.L.
Via della Liberazione, 16
20068 San Giuliano Milanese (MI)
P. IVA: 08258571218

p.la Filcams CGIL Nazionale



P.la Fisascat Nazionale



p.la Uiltucs Nazionale

